

è tanto funesta allo sviluppo della pubblica ricchezza: comprendo tutto ciò; ma non posso trascurare il caso tanto frequente di persone che fanno male i loro calcoli, e credo se si vuole realmente stimolare le affrancazioni, come dice di volere il ministro, che non bisogna lasciare che una sola via a coloro che sono gravati da canoni per emanciparsene, la via della vera e reale affrancazione.

Per queste ragioni io appoggio la proposta della Commissione, e qualora questa, come mi parve dalle reiterate conversazioni che ebbe col ministro, venisse a patti con esso e accettasse la riduzione di qualche mese, io riprodurrei la sua primitiva proposta, tendente a prorogare per un intero anno l'esenzione di tassa di registro portata dall'articolo 16 della legge 24 gennaio 1864.

**BERARDI.** Io non istarò a ripetere tutte le ragioni generali che si possono produrre a sostenere la convenienza della proroga che la Commissione ha proposta. L'onorevole relatore le ha già esposte colla sua consueta eloquenza e molto ampiamente; l'onorevole Cadolini ha risposto partitamente a tutto quello che l'onorevole ministro delle finanze aveva opposto alla proposta della Commissione. A me pertanto non resterebbe che addurre una ragione nuova, dipendente da circostanze speciali alle provincie ex-pontificie, alle quali appartengo.

Moltissime di queste enfiteusi, o contratti analoghi che dovrebbero affrancarsi, hanno i loro domini diretti nelle provincie che attualmente sono soggette al Papa. Questo fa sì che tutti i termini, i quali la legge prescrive sia per la denuncia dell'accettazione dell'offerta, sia per la citazione a stipulare, vengano tutti raddoppiati perchè trattasi di enti morali che sono considerati non aver fede nello Stato. Peggio ancora avviene nel caso in cui debba farsi il giudizio; e questo accade bene spesso; giacchè ognuno intende facilmente che i corpi morali, i quali risiedono nello Stato romano, non sono molto proclivi a conciliarsi in punto di affrancazione, e ognuno sa che tutti questi giudizi si devono fare colle norme prescritte pei giudizi contro gli esteri, ed in conseguenza tutti i termini sono più lunghi; sicchè si richiede non breve termine per giungere al compimento del giudizio che deve precedere la liquidazione e quindi il deposito delle cartelle.

Pare a me che questa sola ragione dovrebbe bastare perchè l'onorevole ministro volesse accettare la proposta che ha fatto la Commissione.

Io potrei estendermi anche più su questa questione, ma credo sia cosa inutile al punto in cui è giunta la discussione.

Tuttavia, per concludere, dirò che l'onorevole relatore aveva già fatto una tal quale proposta all'onorevole ministro, pregandolo di voler venire incontro alla Commissione. L'onorevole ministro ha creduto di stare fermo al suo posto, ed è la Commissione allora che è stata da me pregata a volere andare incontro a lui.

Io credo che il signor ministro non vorrà essere così tenace da rifiutare il temperamento che la Commissione ora per mio mezzo propone.

La Commissione proporrebbe che il termine, invece di essere portato, come essa aveva da principio proposto, al 31 dicembre, fosse portato almeno al 31 luglio 1865. La Commissione avrebbe potuto proporre l'agosto, avrebbe potuto proporre il settembre; ma si è voluta tenere nei limiti più stretti, appunto per facilitare all'onorevole ministro l'accettazione di questa nuova proposta.

Questo termine del 31 luglio è come se fosse di un semestre, perchè il gennaio è prossimo a compiersi, e si compirà certamente prima che la legge venga promulgata.

Spero dunque che il signor ministro vorrà accettare questa transazione, la quale spero verrà accettata anche dalla Camera.

**SELLA, ministro per le finanze.** Veramente fra i fatti nuovi addotti dalla Commissione non ve n'ha alcuno il quale sia valevole a modificare essenzialmente le mie convinzioni. Un fatto di forse minor momento ha addotto l'onorevole Panattoni riguardo alla Toscana, perchè la legge in Toscana, come è stata di recente interpretata dalla Corte di cassazione in Firenze, ammetterebbe la continuazione indefinita dell'esenzione di questi affrancamenti dalla tassa di registro. Però dallo stato che ho dinanzi parrebbe veramente che, almeno per certe categorie, questo affrancamento debba essere andato molto innanzi in Toscana, poichè vedo che le cartelle deposte nel 1864, come mi risulta da questo stato, che dava un totale di 637,000 lire, non sarebbe che di 1759 lire, somma di pochissimo momento.

Ora l'onorevole Berardi ha fatto conoscere una circostanza particolare alle Romagne, per cui, restando i corpi morali in una parte sul territorio italiano che sventuratamente non è ancora aggregato al regno, nasce da questo un ritardo.

Io mi dolgo che questo fatto non sia stato accennato quando fu votata la legge del 24 gennaio, ma allo stato attuale delle cose, anche per fare una questione finita, e per non meritare rimproveri di troppa tenacità, che andrebbe poi forse sino alla caparbia, finisco per accettare il nuovo temperamento che è intermedio fra la proposta della Commissione e la mia proposta primitiva.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cadolini fa egli sua la prima proposta?

**CADOLINI.** Io non accetto l'ultima proposta. Io ho addotte troppe ragioni, ed il signor ministro le ha ascoltate troppo poco perchè io possa rinunziarvi.

**PRESIDENTE.** Dunque ripropone la prima proposta della Commissione come un emendamento?

**CADOLINI.** Sì!

**LUALDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli!

**LUALDI.** Quantunque la Commissione, per organo